



Sussidi didattici per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

di

Rita Fabrizio

Già in servizio presso l'Ufficio III - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
fabrizio@istruzioneer.gov.it

Parole chiave:

Centri territoriali di Supporto, azioni formative, sussidi didattici, tecnologie, consulenza

Keywords:

Territorial Support Centers, training activities, teaching aids, technologies, consulting

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ha previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni scolastici 2017/18-2018/19 e 2019/20, finalizzati all'acquisto di sussidi didattici per le scuole che accolgono studenti con disabilità per garantire a tutti il diritto allo studio. Nello specifico, l'articolo 7 "Libri di testo e strumenti didattici" al comma 3 recita "Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sono stanziati 10 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al maggiore

onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

1. Le norme che regolamentano i sussidi didattici per gli alunni con disabilità

- **Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"**

Art.13 Integrazione scolastica: *"L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:*

omissis

*b) la dotazione alle scuole e alle università di **attrezzature tecniche** e di **sussidi didattici** nonché di ogni altra forma di **ausilio tecnico**, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico*

omissis".

Pertanto in base all'articolo 13¹ comma 1 lettera b della Legge 104 del 1992, le scuole devono essere dotate di **attrezzature e ausili, anche tecnologici, per l'integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità**.

- **Il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola)** ribadisce all'Art. 315 - Integrazione scolastica - che *l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:*

omissis

*b) la dotazione alle scuole di **attrezzature tecniche** e di **sussidi didattici** nonché di ogni altra forma di **ausilio tecnico**, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.*

omissis

¹ http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html art. 13. Integrazione scolastica.

- La **Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità-ONU**² prevede all'art.4 "Obblighi generali" che gli Stati si impegnano:
omissis
g) *Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili".*
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"**³, all'art.3 "**Prestazioni e competenze**" comma 6 "*Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica".*
Pertanto sono lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali a dover garantire l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi e degli strumenti necessari per l'integrazione scolastica.

2. Sussidi didattici

Per dare attuazione a quanto indicato all'art.7 del D.lgs 63/2017 l'Amministrazione Centrale - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II ha emanato il Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n.1352 per definire "*Criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio*".

Nello specifico, all'art.2 si precisa che "*Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per «sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104» si intendono «sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell'ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva»*".

² Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: <http://www.superando.it/files/2015/11/convenzione-onu-diritti-persone-con-disabilita.pdf>.

³ http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna con Nota del 10 gennaio 2018, prot. 399 "AVVISO - Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici, in riferimento al Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017, n.1325" ha avviato la procedura indicata dal D.D. 1352/2017 per la presentazione dei progetti da parte delle scuole dell'Emilia-Romagna.

Specificando nel suddetto AVVISO al punto 3 che:

3. Definizione di "sussidio"

Per la definizione del significato del termine "sussidio" si rimanda a quanto definito all'art. 1 comma 2 del citato Decreto Dipartimentale n.1352/2017, precisando che i sussidi possono avere:

- finalità di compensazione di *deficit* (ad esempio le tecnologie per le persone non vedenti o ipovedenti o per persone con disabilità motorie),
- finalità di sviluppo delle potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto dell'apprendimento delle persone con disabilità intellettiva),
- finalità di supporto all'inclusione scolastica e alla piena partecipazione alle attività della classe,
- finalità di supporto alla comunicazione.

Con il termine "sussidi" o con l'espressione "tecnologie" non sono da intendersi solamente le nuove tecnologie digitali o informatiche, ma anche strumenti o materiali didattici a bassa tecnologia, che comunque possano assolvere il compito di supportare l'apprendimento degli alunni certificati.

3. Ausili e tecnologie assistive

Gli **ausili** sono strumenti che possono essere utili per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione o una disabilità o nel recupero di una funzione corporea, nel favorire le attività della vita quotidiana e la partecipazione alla vita sociale. A questo proposito la Legge 104/1992 all'articolo 7 "Cura e riabilitazione" ripone in capo al Servizio sanitario nazionale:

Art.7 comma 1- La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

- a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
- b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

Inserendo inoltre nel nomenclatore-tariffario⁴ ausili tecnici e attrezzature che permettano di compensare le difficoltà delle persone con disabilità.

Articolo 34 **“Protesi e ausili tecnici”** comma 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti **apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.**

Infine, le **tecnologie assistive** possono comprendere sia i sussidi didattici sia gli ausili e sono realizzate per rendere accessibili e usabili i prodotti informatici (*hardware* o *software*) a persone con disabilità.

Con Nota del 24 luglio 2015 n. 4868 la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili informatici ed elettronici (GLIC) per favorire *l'inclusione degli studenti attraverso l'uso delle tecnologie assistive.*

⁴ Il Nomenclatore Tariffario è il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ultimo aggiornamento con il DPCM 12 gennaio 2017 e allegati: <https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/nomenclatore-tariffario>.